

# Parere del comitato (articolo 64)



Parere del comitato (articolo 64)

## **Parere 15/2018**

**relativo al progetto di elenco dell'autorità di controllo competente di Malta  
riguardante  
le tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto  
sulla protezione dei dati (articolo 35, paragrafo 4, del regolamento generale  
sulla protezione dei dati)**

**Adottato il 25 settembre 2018**

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

## Indice

1. Sintesi dei fatti .....	5
2. Valutazione .....	5
2.1 Ragionamento generale del comitato in merito all'elenco trasmesso.....	5
2.2 Applicazione del meccanismo di coerenza al progetto di elenco.....	6
2.3 Analisi del progetto di elenco .....	6
Natura indicativa dell'elenco .....	7
Riferimento alle linee guida .....	7
Dati biometrici .....	7
Dati genetici .....	7
Ulteriore trattamento .....	8
Monitoraggio dei dipendenti .....	8
Trattamento con utilizzo di tecnologie nuove/innovative .....	8
3. Conclusioni / raccomandazioni.....	8
4. Osservazioni conclusive .....	9

## Il comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi da 3 a 8, e l'articolo 35, paragrafi 1, 3, 4 e 6, del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018,

visto l'articolo 10 e l'articolo 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018,

considerando quanto segue:

1) La funzione principale del comitato consiste nel garantire l'applicazione coerente del regolamento 2016/679 (in appresso "regolamento generale sulla protezione dei dati") in tutto lo Spazio economico europeo. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, al comitato è richiesto di emettere un parere ove un'autorità di controllo intenda adottare un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in base all'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati. Lo scopo del presente parere è pertanto creare un approccio armonizzato riguardo al trattamento di tipo transfrontaliero ovvero che possa incidere sul libero flusso di dati o sulle persone fisiche all'interno dell'Unione europea. Sebbene il regolamento generale sulla protezione dei dati non imponga un elenco unico, esso incoraggia la coerenza. Nei propri pareri il comitato mira a promuovere tale obiettivo chiedendo alle autorità di controllo di inserire alcune tipologie di trattamenti nei loro elenchi, di rimuovere taluni criteri che il comitato non ritiene rappresentino necessariamente un rischio elevato per gli interessati e di applicare determinati criteri in modo armonizzato.

2) Con riferimento all'articolo 35, paragrafi 4 e 6, del regolamento generale sulla protezione dei dati, le autorità di controllo competenti sono tenute a redigere elenchi delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Le autorità di controllo competenti devono tuttavia applicare il meccanismo di coerenza se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

3) Sebbene i progetti di elenco delle autorità di controllo competenti siano soggetti al meccanismo di coerenza, ciò non implica che tali elenchi debbano essere identici. Le

autorità di controllo competenti hanno un margine di discrezionalità rispetto al contesto nazionale o regionale e devono tenere conto della legislazione locale. Lo scopo della valutazione/del parere del comitato non è giungere a un elenco unico per l'UE, bensì evitare incoerenze significative che possano incidere sulla protezione equivalente degli interessati.

4) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è obbligatorio per il titolare del trattamento solo quando il trattamento "può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche". L'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati precisa i casi che possono presentare un rischio elevato. L'elenco non è esaustivo. Il Gruppo di lavoro "Articolo 29", nelle linee guida in materia di valutazione d'impatto<sup>1</sup>, approvate dal comitato<sup>2</sup>, ha chiarito i criteri per identificare i trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Tali linee guida specificano che, nella maggior parte dei casi, un titolare del trattamento può considerare che un trattamento che soddisfi due criteri debba formare oggetto di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, tuttavia, in alcuni casi, un titolare del trattamento può ritenere che un trattamento che soddisfa soltanto uno di questi criteri richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

5) Gli elenchi presentati dalle autorità di controllo competenti perseguono lo stesso obiettivo di identificare i trattamenti che possono presentare un rischio elevato e i trattamenti che pertanto richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Di conseguenza, i criteri elaborati nelle linee guida del Gruppo di lavoro "Articolo 29" dovrebbero essere applicati nell'accertare che i progetti di elenco delle autorità di controllo competenti non incidano sull'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati.

6) Ventidue autorità di controllo competenti hanno sottoposto i loro progetti di elenco al comitato. Una valutazione globale di tali elenchi sostiene l'obiettivo di un'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati anche se la complessità della materia aumenta.

7) Il parere del comitato è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, entro otto settimane dal primo giorno lavorativo dopo che la presidenza e l'autorità di controllo competente hanno accertato che il fascicolo è completo. Su decisione della presidenza, tale periodo può essere prorogato di sei settimane tenuto conto della complessità della questione,

---

<sup>1</sup> Gruppo di lavoro "Articolo 29", Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento 2016/679 (WP 248 rev. 01).

<sup>2</sup> Comitato, approvazione 1/2018.

## HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

### 1. Sintesi dei fatti

L'Office of the Information and Data Protection Commissioner (in appresso, l'autorità di controllo maltese) ha presentato il proprio progetto di elenco al comitato. La decisione sulla completezza del fascicolo è stata adottata il 10 luglio 2018. Il termine per l'adozione del parere è stato prorogato al 25 settembre, vista la complessità della questione alla luce del fatto che nello stesso tempo ventidue autorità di controllo competenti hanno presentato i progetti di elenco rendendo così necessaria una valutazione globale.

### 2. Valutazione

#### 2.1 Ragionamento generale del comitato in merito all'elenco trasmesso

Ogni elenco trasmesso al comitato è stato interpretato come ulteriore specifica dell'articolo 35, paragrafo 1, che in ogni caso prevale. Nessun elenco può, pertanto, essere esaustivo. Dato che l'elenco fornito dall'autorità di controllo maltese non lo afferma esplicitamente, il comitato richiede che tale spiegazione sia aggiunta al documento che contiene l'elenco.

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 10, del regolamento generale sulla protezione dei dati, il comitato è del parere che, qualora sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione della base giuridica, l'obbligo di svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafi da 1 a 7, del regolamento generale sulla protezione dei dati non si applichi, salvo che lo Stato membro non lo ritenga necessario.

Inoltre, se il comitato richiede una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per una certa categoria di trattamento e una misura equivalente è già richiesta dal diritto nazionale, l'autorità di controllo maltese deve inserire un riferimento a tale misura.

Il presente parere non influisce sui trattamenti indicati dall'autorità di controllo maltese ritenuti fuori dal campo di applicazione dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento generale sulla protezione dei dati, ossia i trattamenti che non sono finalizzati né "all'offerta di beni o servizi a interessati" in più Stati membri, né al monitoraggio del comportamento degli interessati in vari Stati membri. Inoltre tali trattamenti non sono suscettibili di "incidere significativamente sulla libera circolazione di dati personali all'interno dell'Unione". Ciò vale in particolare nel caso di trattamenti correlati alla legislazione nazionale, soprattutto quando questa prevede l'obbligo di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Inoltre qualsiasi trattamento effettuato in applicazione della legge è stato ritenuto estraneo all'ambito del parere, in quanto al di fuori del campo di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Il comitato ha riscontrato che alcune autorità di controllo hanno inserito nei propri elenchi determinate tipologie di trattamento che sono necessariamente di tipo locale. Dato che solo i trattamenti transfrontalieri e quelli che possono incidere sulla libera circolazione di dati personali e sugli interessati sono coperti dall'articolo 35, paragrafo 6, il comitato si esime dal pronunciarsi riguardo a questi trattamenti locali.

Il parere mira a definire un insieme coerente di trattamenti che sono ricorrenti negli elenchi presentati dalle autorità di controllo.

Ciò significa che, per un numero limitato di tipologie di trattamento, che saranno definite in maniera armonizzata, tutte le autorità di controllo richiederanno una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e il comitato chiederà alle stesse di modificare di conseguenza i rispettivi elenchi per garantirne la coerenza.

Quando il presente parere non fa riferimento a elementi indicati negli elenchi, questo significa che il comitato non chiede all'autorità di controllo maltese di intraprendere alcuna azione al riguardo.

Infine, il comitato fa presente che la trasparenza è essenziale per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento. Al fine di chiarire gli elementi dell'elenco, il comitato ritiene che un riferimento esplicito nell'elenco, per ciascuna tipologia di trattamento, ai criteri elencati nelle linee guida potrebbe migliorare la trasparenza. Pertanto il comitato ritiene che potrebbe essere aggiunta una spiegazione dei criteri che sono stati presi in considerazione dall'autorità di controllo maltese nel redigere l'elenco.

## 2.2 Applicazione del meccanismo di coerenza al progetto di elenco

Il progetto di elenco trasmesso dall'autorità di controllo maltese comprende trattamenti finalizzati all'offerta di beni o servizi a interessati, al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri e/o che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, principalmente perché i trattamenti indicati nel progetto di elenco non si limitano agli interessati in questo paese.

## 2.3 Analisi del progetto di elenco

Considerato che:

- a. l'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati richiede una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati qualora il trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; e
- b. l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati prevede un elenco non esaustivo delle tipologie di trattamento che richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati,

il comitato è del parere che:

### NATURA INDICATIVA DELL' ELENCO

Dato che l'elenco fornito dall'autorità di controllo maltese non afferma esplicitamente che tale elenco non è esaustivo, il comitato richiede che tale spiegazione sia aggiunta al documento che contiene l'elenco.

### RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA

Il comitato è del parere che l'analisi condotta nell'ambito delle linee guida del Gruppo di lavoro "Articolo 29" WP248 costituisca un elemento centrale per assicurare la coerenza in tutta l'Unione. Esso pertanto chiede alle diverse autorità di controllo di aggiungere una dichiarazione al documento contenente il loro elenco, che chiarisca che detto elenco si basa su tali linee guida e ne costituisce un'integrazione e un'ulteriore specifica.

Poiché il documento dell'autorità di controllo maltese non contiene alcuna dichiarazione in tal senso, il comitato raccomanda all'autorità di controllo maltese di modificare il documento di conseguenza.

### DATI BIOMETRICI

L'elenco presentato dall'autorità di controllo maltese per parere del comitato prevede che il trattamento di dati biometrici di per sé ricada tra quelli soggetti a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Secondo il comitato, il trattamento dei dati biometrici di per sé non presenta necessariamente un rischio elevato. Tuttavia, il trattamento dei dati biometrici ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica, in combinazione con almeno un altro criterio, richiede una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Il comitato pertanto chiede all'autorità di controllo maltese di modificare il proprio elenco di conseguenza, aggiungendo che la voce relativa al trattamento di dati biometrici ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica prevede lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio, fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati.

### DATI GENETICI

L'elenco presentato dall'autorità di controllo maltese per parere del comitato prevede che il trattamento di dati genetici di per sé ricada tra quelli soggetti a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Secondo il comitato, il trattamento dei dati genetici di per sé non presenta necessariamente un rischio elevato. Tuttavia, il trattamento dei dati genetici, in combinazione con almeno un altro criterio, richiede lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Il comitato pertanto chiede all'autorità di controllo maltese di modificare il proprio elenco di conseguenza, aggiungendo che la voce relativa al trattamento di dati genetici prevede lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio, fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati.

### ULTERIORE TRATTAMENTO

Il comitato ritiene che l'ulteriore trattamento dei dati personali non dovrebbe costituire un criterio che comporta l'obbligo di svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, singolarmente o in combinazione con un altro criterio. L'elenco presentato dall'autorità di controllo maltese per parere del comitato prevede attualmente lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in caso di ulteriore trattamento dei dati personali. Il comitato chiede all'autorità di controllo maltese di modificare il proprio elenco di conseguenza, eliminando questo criterio.

### MONITORAGGIO DEI DIPENDENTI

Il comitato ritiene che, data la sua natura specifica, il trattamento finalizzato al monitoraggio dei dipendenti, che soddisfa i criteri dei dati relativi a interessati vulnerabili e del monitoraggio sistematico di cui alle linee guida, possa richiedere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Considerato che l'elenco presentato dall'autorità di controllo maltese per parere del comitato prevede già che questo tipo di trattamento richieda tale valutazione, il comitato si limita a raccomandare di inserire un riferimento esplicito ai due criteri di cui alle linee guida del Gruppo di lavoro "Articolo 29" WP248. Inoltre, secondo il comitato, il parere del Gruppo di lavoro "Articolo 29" WP249 resta valido ai fini della definizione della nozione di "trattamento sistematico dei dati dei dipendenti".

### TRATTAMENTO CON UTILIZZO DI TECNOLOGIE NUOVE/INNOVATIVE

L'elenco presentato dall'autorità di controllo maltese per parere del comitato prevede che l'utilizzo di tecnologie nuove o innovative di per sé richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Secondo il comitato, l'utilizzo di tecnologie innovative di per sé non presenta necessariamente un rischio elevato. Tuttavia, l'utilizzo di tecnologie innovative, in combinazione con almeno un altro criterio, richiede lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Il comitato pertanto chiede all'autorità di controllo maltese di modificare il proprio elenco di conseguenza, inserendo innanzitutto un riferimento alle tecnologie innovative e, in secondo luogo, aggiungendo che tale voce prevede lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio.

## 3. Conclusioni / raccomandazioni

Il progetto di elenco dell'autorità di controllo maltese può comportare un'applicazione non coerente del requisito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, pertanto si reputano necessarie le seguenti modifiche.

- ) In merito alla natura indicativa dell'elenco: il comitato chiede l'aggiunta di una spiegazione al documento che contiene l'elenco, che ne indichi la natura non esaustiva.
- ) In merito al riferimento alle linee guida: il comitato chiede all'autorità di controllo maltese di modificare il proprio elenco di conseguenza.



- ) In merito ai dati biometrici: il comitato chiede all'autorità di controllo maltese di modificare il proprio elenco aggiungendo che la voce relativa al trattamento di dati biometrici ai fini dell'identificazione univoca di una persona fisica prevede lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio.
- ) In merito ai dati genetici: il comitato chiede all'autorità di controllo maltese di modificare il proprio elenco aggiungendo che la voce relativa al trattamento di dati genetici prevede lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio.
- ) In merito all'ulteriore trattamento: il comitato chiede all'autorità di controllo maltese di modificare il proprio elenco di conseguenza, eliminando questo criterio.
- ) In merito al monitoraggio dei dipendenti: il comitato si limita a raccomandare di inserire un riferimento esplicito ai due criteri di cui alle linee guida del Gruppo di lavoro "Articolo 29" WP248.
- ) In merito al trattamento con utilizzo di tecnologie nuove o innovative: il comitato chiede all'autorità di controllo maltese di modificare il proprio elenco inserendo innanzitutto un riferimento alle tecnologie innovative e, in secondo luogo, aggiungendo che tale voce prevede lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati solo quando il trattamento avviene in combinazione con almeno un altro criterio.

#### 4. Osservazioni conclusive

Il presente parere è rivolto all'Office of the Information and Data Protection Commissioner (autorità di controllo maltese) e sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del regolamento generale sulla protezione dei dati, entro due settimane dal ricevimento del parere l'autorità di controllo deve comunicare per via elettronica al presidente se intende mantenere o modificare il progetto di elenco. Entro lo stesso termine, deve trasmettere il progetto di elenco modificato ovvero, qualora non intenda conformarsi, in tutto o in parte, al parere del comitato deve fornire le pertinenti motivazioni.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La Presidente

(Andrea Jelinek)